

23 GIU.



STATUTO dell'Associazione

"U.I.L.T. VENETO"

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata "U.I.L.T. VENETO", con sede legale in Padova, via P. Decembrio n°10/2, modificabile con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare sulla costituzione e/o soppressione di eventuali sedi operative.

L'associazione è articolazione territoriale su base regionale dell'Unione Italiana Libero Teatro di cui condivide gli scopi sociali e dà attuazione, in ambito regionale, alle decisioni assunte dagli organi nazionali.

Articolo 2

L'associazione, impegnata nel campo delle attività culturali e sociali, è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.

L'associazione non ha fini di lucro.

Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo e gratuito.

*Associazione
Libero Teatro*

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 3

La "U.I.L.T. VENETO" pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell'arte teatrale; pertanto si propone di perseguire i seguenti scopi:

- 1.intende raccogliere intorno a sè quelle forze teatrali della regione Veneto che, in base alla attività svolta, qualifichino l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro per addivenire a forme di libera espressione artistica;
- 2.in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, si propone di rappresentare i gruppi aderenti con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrante della vita dell'uomo.

*Procedere per
Sottoscrizione*

Per l'attuazione di questi fini la "U.I.L.T. VENETO" intende:

- a) coordinare il movimento delle associazioni culturali e/o compagnie della regione Veneto costituite per la promozione dell'attività teatrale realizzata senza scopi di lucro;
- b) indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti;
- c) sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale;
- d) promuovere la pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.etc..) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- e) intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo;
- f) allestire spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; riguardo l'attività teatrale e di spettacolo, dato il



Manuela Ragni
10/10/1984

- carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- g) affiancare Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
- h) fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;
- i) tenere i rapporti con le organizzazioni similari in Italia e all'estero;
- j) valorizzare e sviluppare l'aggregazione e i linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- k) promuovere l'attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo, operando per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;
- l) intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri iscritti.

*Il nuovo ruolo
della cultura*

23 GIU.



Per queste attività l'associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con altre organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'associazione.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5

Sono organi dell'associazione:

*Procuratore
Fiduciario*

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO II : I SOCI

Articolo 6

Possono far parte della "U.I.L.T. VENETO", acquistando la qualità di socio, le associazioni culturali, le compagnie e i gruppi comunque costituiti, sia in forma autonoma che aderenti ad altre organizzazioni culturali e di tempo libero, aventi sede legale nel territorio della regione Veneto, purché non in contrasto o concorrenti con la U.I.L.T., che pratichino l'attività teatrale senza farne fonte di reddito.

Potranno aderire alla U.I.L.T., sempre in qualità di soci, anche organismi che associno più gruppi teatrali operanti in Veneto.

L'iscrizione alla "U.I.L.T. VENETO" comporta l'affiliazione del gruppo all'Unione Italiana Libero Teatro.

All'atto della domanda i nuovi soci dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni che



Allegato 1
Statuto

saranno emanati dagli organi direttivi dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo della "U.I.L.T. VENETO", tenuto conto dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La domanda di affiliazione, corredata dalla più ampia documentazione possibile circa la struttura e l'attività del gruppo, dovrà essere inoltrata al Presidente della "U.I.L.T. VENETO".


Il Consiglio Direttivo della "U.I.L.T. VENETO" esamina la domanda ed ha facoltà di accettare o rifiutare l'iscrizione.

Tale decisione è subordinata alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Unione Italiana Libero Teatro, il cui giudizio è inappellabile.

Al gruppo richiedente si darà comunicazione scritta della relativa decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze at-



*Il documento è per
il teatro di guerra*

tuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Articolo 8

I soci cessano di far parte della "U.I.L.T. VENETO":

- a) per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione, entro il termine di chiusura del tesseramento annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) per recesso o scioglimento volontario da comunicare con lettera raccomandata al Presidente;
- c) per decadenza ovvero perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per radiazione per comportamenti che danneggino moralmente e/o materialmente l'associazione.

La decisione di radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dei consiglieri e viene assunta nei confronti di gruppi o compagnie affiliate la cui attività contrasti con gli interessi e i fini della "U.I.L.T. VENETO".



*Procedere
Preliminarmente*

230



1990

La cessazione della qualità di socio deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale della Unione Italiana Libero Teatro.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Articolo 9

Le persone facenti parte dell'associazione culturale e/o compagnia che, a qualunque titolo, cessi di far parte della "U.I.L.T. VENETO" decadono da tutte le cariche e gli incarichi loro assegnati e sono sostituite dai primi non eletti in lista o, nel caso ciò non sia possibile, con nuove elezioni da tenersi alla prima Assemblea.

TITOLO III : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 10

L'Assemblea è costituita dai delegati dei gruppi regolarmente iscritti alla "U.I.L.T. VENETO".

Ogni delegato viene nominato dall'associazione culturale e/o compagnia di appartenenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i delegati delle associazioni culturali e compagnie che si trovino in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Hanno diritto di voto le associazioni culturali e/o compagnie affiliate già nell'anno precedente, in



*Assamblea per
plata de pte*

regola con il pagamento della quota di iscrizione,
e le associazioni culturali e/o compagnie di nuova
affiliazione iscritte entro il 31 Gennaio.

Ogni socio esprime un voto.

Le associazioni culturali e/o compagnie affiliate,
che abbiano impedimenti a partecipare, potranno
farsi rappresentare all'Assemblea dal delegato di
qualsiasi altro gruppo regolarmente iscritto; la
delega dovrà essere scritta; ogni delegato non
potrà avere più di due deleghe.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le
sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli
associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Pre-
sidente almeno una volta all'anno per deliberare
sulle linee generali del programma di attività, per
l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno
trascorso e preventivo di quello in corso, per
deliberare su tutte le questioni attinenti alla vi-
ta associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal
Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno
o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o
più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del
Consiglio Direttivo.

Massimo Fiumi
Presidente

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali della associazione e spedito per posta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

a) per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei soci;

*Non vuole firmare
il segretario*

b) per lo scioglimento anticipato dell'associazione, fatte salve le norme di legge, è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati.

Articolo 11

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- a) eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni, designandone le singole funzioni: il Presidente, il Segretario, i Consiglieri;
- b) eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci o, se iscritte ad apposito albo professionale, tra persone esterne alla associazione, tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti che resteranno in carica per tre anni;
- c) deliberare sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- d) deliberare sul bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;

*Proceduto
Prestato*

23 vic.



610. 1998

e) deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) deliberare sulle modifiche allo Statuto;

g) deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali della associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) il Presidente,

b) il Segretario,

c) i Consiglieri, in numero minimo di uno e massimo di sette.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci, e restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Procedere fmg
Politica di governo

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 13

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;

*Assemblea
Presidente*

- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 14

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente o al Segretario, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente e, in sua assenza, il Segretario hanno il compito di:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tenendo aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati altri membri del Consiglio Direttivo;

*Procedere sempre
al Segretario*

d) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Articolo 15

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre persone, scelte dall'Assemblea generale dei soci in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale.

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri, nella sua prima riunione, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I revisori dei conti hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, o un membro del Collegio da lui delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV : SEZIONI PROVINCIALI E/O ZONALI

Articolo 16

E' possibile costituire sezioni Provinciali e/o Zonali della "U.I.L.T. VENETO", comprendenti non meno di tre compagnie che hanno sede su parte del

*Procedere sempre
alla costituzione*

23 GIU. 1998



territorio regionale, che gestiscano la loro funzionalità con semplici e democratici regolamenti. L'Assemblea dei soci approva l'articolazione in sezioni e il relativo regolamento di funzionamento.

TITOLO V : CENTRO STUDI

Articolo 17

Nell'ambito dell'attività di propria competenza il Consiglio Direttivo può costituire il Centro Studi con compiti di ricerca, approfondimento e sperimentazione, in accordo con le iniziative intraprese a livello nazionale.

L'attività del Centro Studi è disciplinata dal Consiglio Direttivo, che provvede anche al relativo finanziamento.

Il Consiglio Direttivo relazionerà annualmente alla Assemblea sulle attività del Centro Studi.

TITOLO VI: FINANZE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;

*Associazione Propri
Fiducia Propri*



d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto della attività istituzionale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti i contributi associativi, intrasmissibili, salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte.

TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 19

Il rendiconto economico finanziario dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 Marzo dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

*Il rendiconto finanziario
è stato approvato*

Il rendiconto economico finanziario dell'associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 20

La durata dell'esercizio finanziario è dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Prima del 30 Novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo tenendo conto dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Fino all'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio della gestione. Alla fine di ciascun esercizio ed entro il primo trimestre di quello successivo il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO VI : SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci: è necessaria la presenza di

Manuela Pignatelli

almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto della Unione Italiana Libero Teatro (U.I.L.T.) e alle norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto, sin qui scritto in 20 pagine, approvato con voto unanime dall'Assemblea della "U.I.L.T. VENETO", riunita in data 6 Giugno 1998 presso i locali del Teatro "Ai Colli" in via Monte Lozzo n.16 in Padova, annulla e sostituisce il precedente Statuto registrato presso l'Ufficio del Registro di Verona in data 16 Ottobre 1995.

All'Assemblea della "U.I.L.T. VENETO", riunita in data 6 Giugno 1998 presso i locali del Teatro "Ai

Veronica Fugini
Adottato

23 GIU.



Colli" in via Monte Lozzo n.16 in Padova, con la presidenza di Giorgio Giacomini, coadiuvato alla segreteria da Salvatore Moscatt, erano presenti i soci:

- Compagnia "Giorgio Totola" di Verona rappresentata da Lina Corsini Totola;
- Associazione "Schio Teatro Ottanta" di Schio (Vi), rappresentata da Antonio Balzani;
- Compagnia "Les Clochards" di Sarcedo (Vi), rappresentata da Ivo Mosele;
- Associazione "Teatro degli Ottantasei" di Verona, rappresentata da Giovanna Valentini e da Zamo Pavan;
- Associazione "Teatro OraZero" di Vittorio Veneto (Tv), rappresentata da Francesco Santin e da Maria Teresa Dalla Vedova;
- Associazione "Teatro Cerchio" di Arcugnano (Vi), rappresentata da Enrico Sovilla e da Annalisa Schiavotto;
- Associazione "Teatro Spazio" di Padova, rappresentata da Giorgio Giacomini e da Salvatore Moscatt.

Sono risultati assenti, ma hanno inviato delegati i seguenti soci:

- Associazione "L'Aprisogni" di Treviso;

- "Piccolo Teatro di Oppeano" di Oppeano (Vr);
- Filodrammatica Partenopea (Fi.Pa.) di Verona.

Sono risultati assenti e non hanno inviato alcuna delega i seguenti soci:

- Gruppo Teatrale "La Formica" di Verona;
- Associazione "Sipario" di Grezzana (Vr);
- Associazione "Trix Tragos" di Verona.

Sono intervenuti all'Assemblea, quali invitati senza diritto di voto:

- Antonio Caponigro, Vicepresidente nazionale della Unione Italiana Libero Teatro;
- Giuseppe Stefano Cavedon, Segretario nazionale della Unione Italiana Libero Teatro;
- Loris Frazza, Presidente della UILT Trentino Alto Adige;
- Fabio Marcolla, Segretario della UILT Trentino Alto Adige.

Padova, 6 Giugno 1998

Il Presidente dell'Assemblea:

Giorgio Giacomini (cod.fisc. GCM GEG 44C15G587B)

Il Segretario dell'Assemblea:

Salvatore Moscatt (cod.fisc. MSC SVT 34E08I754K)

REGISTRATO IN DATA ODIERNA
 ADOVA ATTI PRIVATI AL
 N. 10279
 Emesso L.
 Liquidate L. 260.000. (duecentosessantamila)
 IL CAJONIERE REGO.
 (Reg. Ar. G. 22/1982)

